

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 novembre 1973

relativa alla creazione di un Comitato consultivo in materia doganale

(73/351/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Articolo 2

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

considerando che, in occasione dell'esame di varie proposte della Commissione in materia doganale, il Parlamento europeo ha ritenuto che la costituzione di un Comitato consultivo per il complesso dei problemi doganali all'interno del quale sarebbero rappresentati i settori interessati «apporterebbe un importante contributo alla democratizzazione della CEE»⁽¹⁾;

considerando che a varie riprese il Comitato economico e sociale ha messo in risalto l'interesse di garantire un'istituzionalizzazione della rappresentanza degli interessi professionali per tutti i problemi che sorgono in materia doganale; che a tale scopo ha suggerito una soluzione consistente nell'istituzione di un Comitato consultivo, analogo agli organismi che affiancano gli organi comunitari in materia agricola⁽²⁾;

considerando che la Commissione ha interesse a raccogliere i pareri dei settori professionali e dei consumatori sui problemi derivanti dal funzionamento dell'unione doganale; che tutte le professioni direttamente interessate alla materia nonché i consumatori devono essere in grado di partecipare all'elaborazione dei pareri richiesti alla Commissione;

considerando che i settori professionali interessati hanno costituito delle organizzazioni a livello della Comunità o sono rappresentati presso organizzazioni a carattere internazionale; che anche i raggruppamenti di consumatori degli Stati membri sono in grado di farsi rappresentare a livello della Comunità,

DECIDE:

Articolo 1

Viene costituito presso la Commissione un Comitato consultivo in materia doganale qui di seguito chiamato il «Comitato».

(¹) Doc. PE n. 34 del 15. 5. 1968 e GU n. C 55 del 5. 6. 1968, pag. 34.

(²) GU n. C 58 del 13. 6. 1968, pag. 2.

Il Comitato può essere consultato dalla Commissione su tutti i problemi inerenti all'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia doganale, in particolare sulle misure che essa desidera attuare nel quadro di queste disposizioni.

Articolo 3

1. Il Comitato è composto di 33 membri.

Il Comitato è composto delle seguenti categorie economiche: gli industriali, gli artigiani, gli agricoltori, i commercianti, i trasportatori, gli istituti bancari, gli istituti di assicurazione, gli spedizionieri ed i rappresentanti doganali (ivi comprese le case di spedizione), gli enti turistici, nonché i lavoratori ed i consumatori.

2. I seggi sono attribuiti nel modo seguente:

- tre ai rappresentanti dell'industria,
- uno ai rappresentanti dell'artigianato,
- tre ai rappresentanti dell'agricoltura (di cui uno ai rappresentanti delle cooperative agricole),
- quattro ai rappresentanti delle organizzazioni commerciali,
- tre ai rappresentanti delle camere di commercio e dell'industria,
- uno ai rappresentanti dei trasporti ferroviari,
- uno ai rappresentanti dei trasporti stradali,
- uno ai rappresentanti dei trasporti marittimi,
- uno ai rappresentanti dei trasporti fluviali,
- uno ai rappresentanti dei trasporti aerei,
- uno ai rappresentanti degli istituti bancari,
- uno ai rappresentanti delle assicurazioni,
- tre ai rappresentanti degli spedizionieri ed ai rappresentanti doganali (ivi comprese le case di spedizione),
- due ai rappresentanti degli enti di turismo,

- quattro ai rappresentanti dei lavoratori,
- tre ai rappresentanti dei consumatori (di cui uno ai rappresentanti delle cooperative di consumo).

Articolo 4

I membri del Comitato sono nominati dalla Commissione.

Per ciascuno dei seggi da assegnare, le organizzazioni professionali o dei consumatori, più rappresentative per le attività in relazione con i problemi doganali, costituite a livello della Comunità o sul piano internazionale, propongono due candidati di nazionalità diversa, cittadini di Stati membri della Comunità.

Articolo 5

Il mandato di membro del Comitato dura tre anni. È rinnovabile.

Al termine del triennio, i membri del Comitato rimangono in carica fino alla loro sostituzione o al rinnovo del loro mandato.

Il mandato di un membro scade prima dello spirare del triennio, in caso di dimissioni o di decesso dell'interessato. Tale mandato può essere altresì soppresso se l'organizzazione che ha presentato la candidatura chiede che l'interessato venga sostituito.

In tal caso, si provvede alla sua sostituzione per la rimanente durata del mandato, secondo la procedura di cui all'articolo 4.

Le funzioni esercitate non sono retribuite.

Articolo 6

A titolo informativo, la Commissione pubblica l'elenco dei membri del Comitato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 7

Il Comitato elegge, per la durata di tre anni, un presidente e due vicepresidenti. L'elezione ha luogo alla maggioranza di due terzi dei membri presenti.

Alla stessa maggioranza dei voti, il Comitato può completare con altri membri l'ufficio di presidenza.

L'ufficio di presidenza prepara ed organizza i lavori del Comitato.

Articolo 8

Il Comitato può invitare a partecipare ai lavori dello stesso, in qualità di esperto, chiunque abbia una speci-

fica competenza riguardo ad una delle questioni comprese nell'ordine del giorno.

Gli esperti partecipano alle deliberazioni solo per la questione che ha motivato la loro presenza.

Articolo 9

Il Comitato può istituire dei gruppi di lavoro.

Articolo 10

1. Il Comitato si riunisce presso la sede della Commissione su convocazione di quest'ultima. L'ufficio di presidenza si riunisce su convocazione del presidente, d'intesa con la Commissione.

2. I rappresentanti dei servizi interessati della Commissione partecipano alle riunioni del Comitato, del suo ufficio di presidenza e dei gruppi di lavoro.

3. I servizi della Commissione provvedono ai compiti di segretariato del Comitato, del suo ufficio di presidenza e dei gruppi di lavoro.

Articolo 11

Le deliberazioni del Comitato vertono sulle domande di parere formulate dalla Commissione. Esse non sono seguite da votazione.

Nella sua domanda di parere del Comitato, la Commissione ha facoltà di fissare il termine entro il quale il parere dovrà essere espresso.

Le prese di posizione di ciascuna delle categorie economiche rappresentate figurano in un resoconto delle deliberazioni trasmesso alla Commissione.

Qualora il parere richiesto sia espresso all'unanimità, il Comitato redige conclusioni comuni che vengono allegate al resoconto.

I risultati delle deliberazioni del Comitato vengono comunicate dalla Commissione al Consiglio o ai Comitati doganali istituzionalizzati, a loro richiesta.

Articolo 12

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 214 del trattato, i membri del Comitato sono tenuti a non divulgare le informazioni di cui siano venuti a conoscenza attraverso i lavori del Comitato stesso o dei gruppi di lavoro, qualora la Commissione li informi che il parere richiesto o il quesito posto riguarda una materia di carattere riservato.

In questo caso, alle riunioni assistono soltanto i membri del Comitato ed i rappresentanti dei servizi della Commissione.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 1973.

Articolo 13

La presente decisione entra in vigore il 7 novembre 1973.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI
